



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 21

La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999² sull'asilo.

Art. 24

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il

¹ RS 142.281

² RS 142.311